



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.f.b/2011/9

OGGETTO: Sostituzione dei pediatri di libera scelta da parte dei medici tirocinanti del corso di formazione specifica in medicina generale.



Al Coordinamento Tecnico  
Commissione Salute  
c/o Regione Piemonte  
c.a. Dott. Renato Alberto Maria Botti  
Pec: [sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)  
[nadia.bonsignore@regione.piemonte.it](mailto:nadia.bonsignore@regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte  
Settore A1406A  
Sistemi Organizzativi e risorse umane del S.S.R.  
c.a. Dott. Claudio Baccon  
Pec: [sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

Si riscontra la nota del 11.8.2017, prot. n. 17181/A1406A, con cui codesta Regione Piemonte ha sottoposto all'attenzione dello scrivente Ministero la richiesta di interpretazione estensiva dell'art. 11, del d.m. 7.3.2006 al fine di considerare compatibile per i medici tirocinanti del corso di formazione specifica in Medicina Generale l'attività di sostituzione dei pediatri di libera scelta, con le medesime regole già esistenti per la sostituzione dei medici di medicina generale, nonché per quella dei medici della continuità assistenziale.

Al riguardo è stato interpellato l'Ufficio legislativo di questo Ministero e, pur comprendendo le motivazioni addotte da codesto Coordinamento a sostegno della richiesta in parola (presenza su territorio di entrambe le categorie di professionisti da sostituire; inserimento di seminari e di tirocini pratici in ambito pediatrico durante la formazione specifica in medicina generale; difficoltà di reperimento di sostituti da parte dei pediatri; mancanza di un espresso divieto nell'ACN ai pediatri di libera scelta in occasione delle proprie sostituzioni), corre obbligo rappresentare che la problematica in esame presenta insormontabili difficoltà di ordine giuridico.

In primo luogo, occorre premettere che ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Il successivo articolo 14 delle Preleggi, poi, soggiunge: "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Orbene, la fattispecie in esame (art. 11, del d.m. 7.3.2006), da un lato, contempla al comma 1 il regime di incompatibilità dei medici tirocinanti e, dall'altro, al comma 2 ne sancisce una deroga, in virtù di una norma primaria (art. 19, comma 11 della legge n. 448 del 28.12.2001 secondo cui "I

laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”).

Inoltre, lo stesso articolo 11, al comma 4 chiarisce la portata della disposizione in esame, laddove recita: “Il carattere eccezionale della *deroga* di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l’espulsione del medico tirocinante dal corso”.

Alla luce di quanto innanzi riportato, ben si comprende come la proposta avanzata da codesta Regione - tesa a considerare compatibile per i medici tirocinanti del corso di formazione specifica in Medicina Generale anche l’attività di sostituzione dei pediatri di libera scelta - più che una interpretazione estensiva della norma, ne propone una volta a ricomprendere anche fattispecie ulteriori.

Pertanto, atteso il carattere derogatorio e, quindi, eccezionale che contraddistingue la norma di cui all’art. 11, comma 2 del d.m. 7.3.2006, non si ritiene la stessa suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, essendo evidente che la formulazione utilizzata dal legislatore nazionale con la legge 448/2001, nell’indicare quali soggetti da sostituire unicamente i medici di medicina generale e quelli della continuità assistenziale, debba ritenersi tassativa.

In secondo luogo, con riferimento al vigente ACN del 2005 per la pediatria, si segnala che l’art. 36, al comma 3, dispone: “Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale”.


Tale formulazione implica che la scelta del sostituto dovrebbe sempre ricadere su un medico pediatra e, solo ove ciò non fosse possibile, su un medico che abbia un bagaglio di esperienze teorico-pratiche tali da garantire la medesima prestazione, nonché la medesima sicurezza per i pazienti.

Anche in questo caso, quindi, si è in presenza di un regime derogatorio non suscettibile di una interpretazione estensiva in favore dei medici tirocinanti del corso di formazione specifica in medicina generale.

Tutto quanto sopra rappresentato, si invita cortesemente codesto Coordinamento a dare opportuna diffusione alla presente nota nei confronti di tutte le Regioni e Province Autonome interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Gallucci Anita



Tel. 06 59942459 - Fax 06 59942553

e mail: [a.gallucci@sanita.it](mailto:a.gallucci@sanita.it)

Pec: [derups@postacert.sanita.it](mailto:derups@postacert.sanita.it)